



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



**Determinazione del Responsabile
Settore Amministrativo e Servizi alla persona**

**N. 1147
del
22/07/2024**

OGGETTO:

Licenza software GoTo Meeting Business triennale - Affidamento e impegno di spesa.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona

- Visto il decreto n. 835 del 22.12.2023 con cui il Sindaco conferiva al Sig. CAGNA Dott. Franco, Funzionario Amministrativo, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Amministrativo e Servizi alla Persona", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Dato atto che con determina n. 1256 del 21.07.2023 si affidava la fornitura della licenza annuale del software GoTo Meeting Business e che la licenza scade il 7 settembre p.v.;
- Richiamato:
 - il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e in modalità mista approvato con delibera di G.C. n. 70 del 16.06.2022;
 - il Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, delle conferenze Capigruppo e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza e in modalità mista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04.04.2022;
- Preso atto che si ravvisa la necessità di continuare ad avvalersi di strumenti che consentono riunioni online in grado di monitorare la partecipazione dei componenti degli organi;
- Ritenuto di procedere alla fornitura di una nuova licenza triennale del software "GoTo Meeting Business", strumento che si è dimostrato idoneo ad assicurare tali esigenze;
- Preso atto che:
 - l'art. 2, c. 572, della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ed il richiamato art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale resta salva la facoltà degli enti locali di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. o dalle Centrali Regionali di Committenza, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per forniture di beni e prestazioni di servizi, utilizzano le convenzioni CONSIP;
 - le Convenzioni attualmente stipulate da CONSIP SpA e da SCR Piemonte e da soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino non prevedono la fornitura di che trattasi;
- Visto, altresì, il disposto dei commi da 512 a 520 dell'art. 1 della L. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che, per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici, dispone che le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, fatte salve le deroghe stabilite dal comma 516;
- Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, ed in particolare:
 - L'art. 48, commi 1 e 2, che prevede che la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - L'art. 50, comma 1, lett. b) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto* dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - L'Allegato I.1 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
 - L'art. 49, che determina che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione, per cui è vietato l'affidamento al contraente uscente

nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiamo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

- L'art. 49, comma 6, che è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - L'art. 15 c. 2, ultimo periodo, che prevede, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, che l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;
 - l'art. 17, comma 2, che prevede in *caso di affidamento diretto* l'adozione di apposito atto che individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economia-finanziaria e tecnico-professionale;
 - l'art. 18, c. 1, prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e stabilisce, tra l'altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - l'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b) definisce che «scritto» o «per iscritto», si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
- Preciso che:
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;
 - Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Dato atto che, a seguito della consultazione del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP SpA stata individuata la ditta Eurodigit srl – Viale G. Ribotta, 11 – ROMA che offre il prodotto al prezzo più basso applicando la convenzione Anci per grandi comuni;
 - Dato atto che, al fine di provvedere all'affidamento della licenza per un periodo di tre anni, è stata effettuata una trattativa diretta sul Mepa, invitando la ditta Eurodigit srl a presentare la propria migliore offerta;
 - Dato atto che la ditta Eurodigit srl ha presentato entro il termine stabilito (18.07.2024 ore 15,00) l'offerta, dalla quale emerge che il costo annuale per una licenza triennale del software GoTo Meeting Business ammonta ad € 150,50 + IVA 22% per € 33,11 e così per complessivi € 183,61 per una spesa triennale complessiva di € 451,50 + IVA 22% per € 99,33 e così per complessivi € 550,83;
 - Dato atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è: **B2651027DE**;
 - Accertato che:
 - ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione dell'impresa circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
 - è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della ditta Eurodigit srl C.F. - P.IVA 14960911007 e che lo stesso, in scadenza il 01.10.2024 è risultato regolare;
 - dato atto che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di

interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di fornitura di prodotti immateriali;

- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Considerato che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2023;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dispone che le Pubbliche Amministrazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi utilizzano le convenzioni CONSIP nelle quali, nel caso oggetto del presente provvedimento, è stata rilevata l'assenza della fornitura in fattispecie e che la stessa, inoltre, non è presente tra le convenzioni stipulate da S.C.R. Piemonte e da soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino;
2. Di affidare, per le ragioni e le giustificazioni esposte in premessa utilizzando la procedura di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP SpA, alla ditta Eurodigit srl – Viale G. Ribotta, 11 – ROMA la fornitura di una licenza triennale del software GoTo Meeting Business per una spesa annuale pari ad € 150,50 + IVA 22% per € 33,11 e così per complessivi € 183,61 e per una spesa triennale complessiva di € 451,50 + IVA 22% per € 99,33 e così per complessivi € 550,83;

3. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è: **B2651027DE**;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 - fine del contratto: acquisire un software che monitori la partecipazione alle riunioni on-line;
 - oggetto del contratto: fornitura licenza software GoTo Meeting Business per un triennio;
 - forma del contratto: in modalità elettronica mediante stipula contratto a conclusione di trattativa diretta sulla piattaforma MEPA gestita da Consip SpA;
 - modalità di scelta del contraente: procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
5. Di impegnare la spesa arrotondata derivante dal presente provvedimento di **€ 550,95** (IVA 22% compresa) come segue:
 - **€ 183,65** con imputazione alla Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroag. 103 - Piano dei conti finanziario Livello 4 U.1.03.02.19.000 – Livello 5 U.1.03.02.19.001 – cap. 240.99 " Spese di funzionamento e manutenzione attrezzature informatiche (Manutenzione applicativi informatici)" dell'**esercizio finanziario 2024**;
 - **€ 183,65** con imputazione alla Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroag. 103 - Piano dei conti finanziario Livello 4 U.1.03.02.19.000 – Livello 5 U.1.03.02.19.001 – cap. 240.99 " Spese di funzionamento e manutenzione attrezzature informatiche (Manutenzione applicativi informatici)" dell'**esercizio finanziario 2025**;
 - **€ 183,65** con imputazione alla Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroag. 103 - Piano dei conti finanziario Livello 4 U.1.03.02.19.000 – Livello 5 U.1.03.02.19.001 – cap. 240.99 " Spese di funzionamento e manutenzione attrezzature informatiche (Manutenzione applicativi informatici)" dell'**esercizio finanziario 2026**;
6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di competenza;
7. Di dare atto che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di fornitura di prodotti immateriali;
8. Di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
9. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, come da dichiarazioni conservate agli atti;
10. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Ferrero Mariella e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 019954501.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona
Firmato Digitalmente
CAGNA Dott. Franco